

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 febbraio 2008 a Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UIL C.A.

premesso che

- In data 20 dicembre 2006 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, autorizzando la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, ha espresso un parere vincolante per l'integrazione dei due Gruppi Bancari perfezionatasi, come noto, lo scorso 1° gennaio 2007;
- per effetto di tale decisione presa ai sensi dell'art. 6, comma 2°, della Legge n.287/90, al Gruppo Intesa Sanpaolo corre l'obbligo di ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n.198 sportelli;
- conseguentemente, nel quadro dell'accennato complessivo progetto, il Gruppo Intesa Sanpaolo cederà alla Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. (Banca cessionaria) n. 6 proprie Filiali (rispettivamente: n. 2 saranno cedute da Intesa Sanpaolo, n. 4 dalla Cassa di Risparmio di Venezia) individuate nella scheda riepilogativa riportata in allegato alla lettera del 20 dicembre 2007;
- i Consigli di Amministrazione delle suddette Banche cedenti hanno approvato le previste cessioni, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento di rami d'Azienda oggetto del presente atto sia giuridicamente efficace a far data dal 25 febbraio 2008.
- le citate Società (cedenti e cessionaria) con la menzionata lettera del 20 dicembre 2007 - che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato - hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalle Banche cedenti alla Banca cessionaria;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 25 febbraio 2008 dalle Banche cedenti (Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio di Venezia) alla Banca Popolare dell'Alto Adige.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica, la Banca cessionaria applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo

[Handwritten signatures and notes on the left and right margins of the document, including names like SINFUB, FISAC, FIBA/CISL, FALCRI, UGL CREDITO, and UIL C.A.]

vigente nonchè tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso la stessa in quanto applicabili al Personale entrato in Azienda a far data dal 25 febbraio 2008, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

In attuazione dell'Accordo di Programma 1° agosto 2007 ovvero di altri precedenti accordi sindacali raggiunti in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato presso le Banche cedenti, il personale ceduto che:

1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia abbia fatto pervenire entro la data di efficacia giuridica della cessione la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;
2. ovvero, abbia aderito entro il 24 febbraio 2008 all'offerta al pubblico presso la società cedente mediante presentazione alla rispettiva azienda cedente dell'apposita domanda,

vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Banca cessionaria, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la Banca Popolare dell'Alto Adige esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso entro il 24 febbraio 2008 della relativa disciplina.

Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserva alle dipendenze della cessionaria l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua a essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Banca cessionaria, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Quanto al personale ceduto con contratto di lavoro di apprendistato, si conviene che lo stesso continuerà a prestare la propria attività lavorativa presso la Banca cessionaria con detta forma giuridica contrattuale individuale in ottemperanza della normativa contrattuale e legale tempo per tempo vigente in materia.

Art. 4

Per quanto concerne il trattamento economico la Banca cessionaria si impegna a mantenere tutti gli elementi retributivi derivanti dal CCNL. Quanto agli elementi retributivi di natura e/o origine aziendale, le parti convengono di raggruppare in una voce unica tutti quelli aventi le stesse caratteristiche (assorbibilità, rivalutabilità, dinamicità ecc.) con mantenimento delle medesime.

In particolare, dalla data di efficacia giuridica della cessione per le seguenti voci retributive aventi natura e/o origine aziendale: indennità di funzione, buono pasto, contributo sociale per i figli fiscalmente a carico e indennità di pendolarismo, sarà applicata la normativa vigente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige sostitutiva ad ogni effetto delle corrispondenti disposizioni applicate in materia nelle aziende di provenienza.

Quanto alle somme versate per la previdenza complementare e per l'assistenza sanitaria (secondo gli importi in cifra fissa ovvero in percentuale in essere alla data di efficacia della cessione) nonché a titolo di assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali, dallo specifico confronto è emerso che le situazioni individuali sono complessivamente compensate.

Le parti convengono che, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto l'intero premio aziendale per l'esercizio in corso (2008) alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i collaboratori della Banca cessionaria.

Art. 5

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le società cedenti, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il suddetto personale ceduto potrà, iscriversi alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere a favore del personale della cessionaria alle condizioni ivi vigenti.

Resta inteso che:

1. il personale ceduto, già iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI, il quale risolverà il rapporto di lavoro per avere maturato il diritto a pensione ai sensi dell'accordo

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

sindacale di Gruppo del 1° agosto 2007 richiamato all'art. 2 (terzo comma) del presente Verbale di Accordo entro i termini temporali ivi previsti, potrà fruire, a richiesta, dell'iscrizione alle predette Casse alle condizioni contemplate dalle rispettive discipline;

2. il personale ceduto, già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le Banche cedenti, il quale accederà al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo sindacale di Gruppo del 1° agosto 2007 richiamato all'art. 2 (terzo comma) del presente Verbale di Accordo, manterrà a richiesta il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria delle cedenti di cui è già destinatario fino al mese precedente a quello in cui percepirà il trattamento di pensione dell'AGO, alle medesime condizioni di contribuzione previste tempo per tempo per il personale in servizio della cedente (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda), mantenendo poi, sempre a richiesta, se iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI, la facoltà di proseguire l'iscrizione alle condizioni riservate al personale in quiescenza della cedente.

Art. 6

In materia di previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:

A) Fondi pensione a contribuzione definita

I dipendenti ceduti, iscritti alla data del 24 febbraio 2008 a Fondi Pensione a contribuzione definita, potranno in via alternativa:

1. congelare la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti, iscrivendosi, al contempo, alla forma di previdenza complementare prevista presso Banca Popolare dell'Alto Adige alle condizioni ivi vigenti;
2. trasferire dal giorno successivo alla predetta data alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti di Banca Popolare dell'Alto Adige, la posizione da loro maturata sino al 24 febbraio 2008 alle condizioni ivi vigenti.

B) Fondi pensione a prestazione definita

Per i dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda, aderenti alla data del 24 febbraio 2008 a Fondi Pensione a prestazione definita si prevede quanto segue:

1. se iscritti alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, alla fattispecie in discorso saranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa medesima;
2. se iscritti al Fondo pensioni Carive, gli stessi potranno iscriversi sin dalla data della cessione alla forma di previdenza complementare di cui sono destinatari i lavoratori della Banca Popolare dell'Alto Adige alle condizioni ivi vigenti

Art. 7

La Banca cessionaria continuerà ad assicurare al personale complessivamente ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati alla data del conferimento, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dalla predetta data di efficacia giuridica si applicherà la normativa aziendale vigente presso Banca Popolare dell'Alto Adige.

Art. 8

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 91 (6° comma) CCNL 12 febbraio 2005 relative al personale interessato, Banca Popolare dell'Alto Adige subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al 24 febbraio 2008.

Art. 9

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 10

La Banca cessionaria favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle delle Banche cedenti. Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di

FIPA CIBL
FIPA CIBL

FALCINI VO

VEL VILCA
Beller

FALCINI TESA
Borghese

SANPAOLO
Bianchi

FALCINI
Borghese

FALCINI - PD


FALCINI TESA
Borghese

specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte.


Art. 11




Per quanto concerne il premio di fedeltà in corso di maturazione, le Banche cedenti trasferiscono alla Banca cessionaria la quota di premio determinata in ragione del periodo di servizio prestato presso le Banche cedenti (secondo quanto stabilito dalla relativa normativa aziendale vigente in materia). La Banca cessionaria erogherà ai collaboratori la quota premio di fedeltà trasferitale. Dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo.

Ai soli dipendenti iscritti alla data del 24 febbraio 2008 al Fondo Interno di Assistenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con almeno 20 anni di servizio effettivo maturati presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, verrà riconosciuto al momento del pensionamento a titolo di incentivazione all'esodo un importo pari a due mensilità.

Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. 

Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. 

DIRCREDITO FD 
FABI 
FALCRI 
FIBA/CISL 
FISAC/CGIL 
SILCEA 
SINFUB 
UGL CREDITO 
UIL C.A. 